

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 21 /17

Proc.to RGPF 11/17 - RGTF 16 /17

II TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Emilio Del Sorbo – Componente Relatore

Avv. Roberta Leoni - Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al numero /17 RGTF promosso nei confronti dei tesserati:

CAMILLI RENATO,

BASTIANELLI FILIPPO,

TANONI MARCELLO,

BASTIANELLI ANDREA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della denuncia pervenuta in data 03.02.2017 a firma del tesserato Giovanni Scordo avente ad oggetto presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal tesserato Filippo Bastianelli per avere quest'ultimo svolto la funzione di Direttore di Gara, non avendone titolo, nell'ambito della manifestazione denominata "*Prima Tappa Coppa Interregionale 2017*", organizzata dal Comitato Regionale Marche e tenutasi in

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 21 /17

Proc.to RGPF 11/17 - RGTF 16 /17

Monteprandone (AP) il 29.01.2017, la Procura Federale disponeva l'apertura del procedimento disciplinare volto ad effettuare le eventuali responsabilità.

Il sig. Bastianelli Filippo nel contestare il contenuto delle incolpazioni a lui addebitate affermava di aver svolto soltanto un ruolo di mera collaborazione con lo staff organizzatore e che in realtà il ruolo di Direttore di Gara sarebbe stato svolto dal sig. Tanoni Marcello (Segretario di Gara). Con e.mail del 16.02.2017 il sig. Tanoni Marcello inviava una relazione di gara nella quale veniva riportato il proprio nominativo quale Direttore di Gara.

All'esito delle indagini, come si legge nell'atto di deferimento, considerato che:

- le dichiarazioni rese dal sig. *Bastianelli Filippo* risultano essere prive di alcun supporto probatorio, oltre che contrastanti con gli atti ufficiali acquisiti nel corso delle stesse indagini - il pannello ufficiale della manifestazione, infatti, pubblicato sul sito ufficiale della FIDS indica il nominativo del sig. Bastianelli Filippo nel ruolo di Direttore di Gara;
- le dichiarazioni rese dal sig. *Tanoni Marcello* sono in evidente contrasto sia con la documentazione acquisita (il pannello di gara indica il sig. Bastianelli, quale Direttore di gara) sia con la normativa federale che rende incompatibile il doppio ruolo di Direttore e Segretario di Gara nella stessa manifestazione;
- la responsabilità di tale irregolarità ricade anche in capo all'organizzatore dell'evento e quindi in capo al Comitato Regionale Marche nella persona del suo Presidente, sig. *Camilli Renato*, il quale provvedeva ad affidare al sig. Bastianelli Filippo il ruolo di Direttore di Gara;

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 21 /17

Proc.to RGPF 11/17 - RGTF 16 /17

- nel corso delle indagini è emersa altresì l'incompatibilità parentale tra il sig. Bastianelli Filippo (Direttore di Gara) e il sig. *Bastianelli Andrea* (Giudice di Gara nella medesima manifestazione;

la Procura Federale con atto del 29.05.2017 formulava nei confronti dei tesserati, Camilli Renato, Bastianelli Filippo, Tanoni Marcello e Bastianelli Andrea formale atto di deferimento contestando in particolare al sig. **Camilli Renato** violazione:

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;

- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 1.6.2 lettera C del RASF;

- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

con l'aggravante di cui all'art. 26 del Regolamento di Giustizia, per avere:

“in qualità di organizzatore della manifestazione Prima Tappa Coppa Interregionale 2017, .. designato il sig. Bastianelli Filippo a svolgere un ruolo per il quale non aveva titolo – e/o aver consentito al Segretario di Gara di svolgere anche la funzione di Giudice di Gara – e/o aver omesso di controllare la corrispondenza tra: il collegio degli ufficiali e giudici di gara designati dal SAF su presentazione dell'organizzatore, il pannello ufficiale che si evince dai

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 21 /17

Proc.to RGPF 11/17 - RGTF 16 /17

documenti in atti con l'indicazione del sig. Bastianelli quale Direttore di Gara e la relazione di gara inviata agli organi di giustizia dal Tanoni, seppur richiesta al Presidente Regionale quale organizzatore dell'evento, da cui invece si evince che tale funzione era stata espletata dal sig. Tanoni nella duplice veste di Direttore e Segretario”.

Veniva altresì contestato al sig. **Bastianelli Filippo** violazione:

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 1.6.2 lettera C del RASF, art. 8 Reg. Settore Arbitrale;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

con l'aggravante di cui all'art. 26 del Regolamento di Giustizia, per avere:

“ ..svolto la funzione di Direttore di Gara non avendone titolo nell'ambito della manifestazione denominata Prima Tappa Coppa Interregionale 2017, organizzata dal Comitato Regionale Marche, tenutasi in Montepandone (AP) il 29.01.2017 – o per aver coadiuvato il sig. Tanoni Marcello nell'espletare il Ruolo di Direttore di Gara e per aver in entrambi i casi determinato una ipotesi di incompatibilità parentale dovuta alla presenza del Bastianelli Andrea, di lui figlio, quale giudice”.

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 21 /17

Proc.to RGPF 11/17 - RGTF 16 /17

Veniva inoltre contestato al sig. **Tanoni Marcello** violazione:

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 7 del R.G.S., 1.39.1 e 1.39.4 del Rasf ;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

con l'aggravante di cui all'art. 26 del Regolamento di Giustizia, per avere:

“dichiarato, nell'ambito della stessa manifestazione, e/o di aver svolto le funzioni di Giudice di Gara nonostante l'incompatibilità con il ruolo di Segretario di Gara, inviando su richiesta della segreteria degli Organi di Giustizia due differenti relazioni di gara l'ultima delle quali a conferma di tale doppio ruolo in contrasto con il pannello giudicante estrapolato dal sito federale – e/o per aver reso dichiarazioni mendaci”.

Veniva infine contestato col medesimo atto di deferimento al sig. Bastianelli Andrea la violazione:

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 21 /17

Proc.to RGPF 11/17 - RGTF 16 /17

- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 1.3.1 e 1.6.2. lettera C del Rasf ;

- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

con l'aggravante di cui all'art. 26 del Regolamento di Giustizia, per avere:

“svolto la funzione di giudice di gara nella stessa manifestazione in cui svolgeva le funzioni di Direttore di gara il padre, Bastianelli Filippo”.

Con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, il Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione per il giorno 25 luglio 2017 invitando gli incolpati a produrre memorie difensive.

All'udienza del 25 luglio 2017, nessuno degli incolpati compariva.

Il Procuratore rappresenta al Tribunale Federale di aver convenuto con gli incolpati, ai sensi dell'art. 48 bis del Regolamento di Giustizia, l'applicazione della sanzione, ed in particolare:

- con il sig. Camilli Renato la sanzione di 15 gg di sospensione dalle attività federali oltre € 500,00 di ammenda;

- con il sig. Bastianelli Filippo la sanzione di mesi due di sospensione dalle attività federali;

- con il sig. Tanoni Marcello la sanzione di mesi cinque di sospensione dalle attività federali;

- con il sig. Bastianelli Andrea la sanzione di mesi uno di sospensione dalle attività federali.

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 21 /17

Proc.to RGPF 11/17 - RGTF 16 /17

Il Tribunale Federale valutata la corretta qualificazione dei fatti contestati in giudizio e ritenuta congrua la sanzione convenuta, così provvede:

- applica al sig. Camilli Renato la sanzione di 15 gg di sospensione dalle attività federali oltre € 500,00 di ammenda;
- applica al sig. Bastianelli Filippo la sanzione di mesi due di sospensione dalle attività federali;
- applica al sig. Tanoni Marcello la sanzione di mesi cinque di sospensione dalle attività federali;
- applica al sig. Bastianelli Andrea la sanzione di mesi uno di sospensione dalle attività federali.

Così deciso in Roma 25 luglio 2017

Il Segretario

Il Presidente

Il Componente Relatore